

REGOLAMENTO DEL DOTTORATO DI RICERCA IN BIOTECNOLOGIE

(Approvato con D.D. n. 79 del 30.04.2014 e ratificato dal Consiglio di Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologia nella seduta del 6.5.2014)

Art. 1 – Istituzione

1. E' istituito, a partire dal XXIX ciclo, il Corso di Dottorato di Ricerca in Biotecnologie (in seguito "Corso") promosso dai dipartimenti di Chimica Biologia e Biotecnologie, Medicina, Scienze Farmaceutiche, Scienze Chirurgiche e Biomediche, Ingegneria Civile e Ambientale, Fisica e Geologia, Medicina Sperimentale e dal Centro di Eccellenza CEMIN dell'Università degli Studi di Perugia, che mettono a disposizione strutture, servizi e finanziamenti adeguati alle attività del Corso. Il Dipartimento proponente è quello di Chimica Biologia e Biotecnologie (in seguito "Dipartimento").

2. Le aree scientifiche interessate sono: Scienze Biologiche, Scienze Chimiche, Scienze Fisiche, Scienze Mediche, Scienze Agrarie e Veterinarie.

Art. 2 – Articolazione

1. Il Corso è articolato nei seguenti curricula:

- Biomateriali e Biodispositivi
- Biotecnologie Industriali
- Biotecnologie Mediche
- Biotecnologie Molecolari e Cellulari

Art. 3 – Organi del Corso di Dottorato e loro composizione

1. Sono organi del Corso il Collegio dei Docenti e il Coordinatore.

2. Il Collegio dei Docenti è composto da: a) Personale docente di università Italiane e straniere, personale di enti di ricerca pubblici o privati di alta qualificazione, anche di paesi diversi, e personale di imprese che svolgono attività di ricerca e sviluppo, con composizione e numerosità conformi ai requisiti ministeriali; b) Rappresentanti dei Dottorandi in numero di due.

Art. 4 – Nomina o Elezione degli Organi del Corso di Dottorato

1. Il Coordinatore è designato, a maggioranza assoluta, dal Collegio dei Docenti fra i suoi membri che siano professori di ruolo con regime di impegno a tempo pieno presso l'Università degli Studi di Perugia, ed è nominato dal Consiglio di Dipartimento.

2. Il Consiglio di Dipartimento, su proposta del Collegio dei docenti, approva la partecipazione al Collegio di un nuovo membro.

3. Il Collegio nomina al suo interno un Referente per ciascuno dei quattro curricula, con il compito di organizzare e coordinare le relative attività formative. I Referenti rimangono in carica per la durata del mandato del Coordinatore.

4. L'elezione dei due rappresentanti dei dottorandi come componenti del Collegio avviene mediante votazione. L'elettorato attivo e passivo è composto da tutti i dottorandi iscritti al Corso di Dottorato. In caso di parità, risulta eletto il candidato più anziano. Gli eletti rimangono in carica per due anni. Le elezioni sono indette dal

Coordinatore, di norma due mesi prima della scadenza del mandato precedente.

Art. 5 – Modalità di accesso al corso

1. La valutazione minima per il conseguimento dell'idoneità all'ammissione al Corso è fissata a 36/60.
2. La procedura di selezione viene svolta mediante valutazione dei titoli e colloquio. Trenta punti vengono riservati alla valutazione dei titoli.
3. Il colloquio verte anche su una proposta di progetto di ricerca che il candidato presenta unitamente alla domanda di partecipazione al concorso.
4. Il colloquio, a scelta del candidato, può essere sostenuto in lingua inglese. I colloqui sostenuti in lingua Italiana prevedono l'accertamento della conoscenza della lingua inglese.
5. Il bando può prevedere una quota di posti riservata a studenti laureati in università estere, a borsisti di Stati esteri o di specifici programmi di mobilità internazionale; in tal caso le modalità di svolgimento delle procedure di ammissione andranno differenziate sulla base degli specifici accordi, che prevedano anche la formazione di una graduatoria separata.

Art. 6 – Modalità di valutazione per l'ammissione all'anno di corso successivo e all'esame finale dei dottorandi

1. Ciascun iscritto al Corso di Dottorato, entro il mese di Gennaio di ogni anno, d'intesa con il proprio o i propri docenti tutor, sottopone all'approvazione del Collegio dei Docenti un piano scritto contenente la descrizione degli obiettivi di studio e di ricerca e dei relativi programmi di attività per l'anno in Corso, compresi gli eventuali periodi di soggiorno all'estero ai fini della verifica della sostenibilità finanziaria. Tali piani vengono approvati con le eventuali modifiche dal Collegio dei Docenti.
2. Al termine di ciascun anno di Corso, nel mese di Ottobre, ciascun iscritto presenta al Coordinatore una relazione scritta riguardante l'attività di ricerca svolta e i risultati conseguiti, l'eventuale partecipazione a seminari, congressi e ad altre iniziative scientifiche, unitamente alle eventuali pubblicazioni prodotte, nonché, alla fine del Corso, la tesi di Dottorato; ciascun iscritto presenta inoltre al Collegio dei Docenti, con modalità seminariale, i risultati della propria attività di ricerca.
Il Collegio dei Docenti, valutati i contenuti della relazione e del seminario, formula quindi il giudizio sull'assolvimento degli obblighi formativi di ciascun iscritto al Corso e trasmette agli organi competenti il relativo verbale.

Art. 7 – Norme transitorie e finali

Gli studenti iscritti al XXIX ciclo sottopongono all'approvazione del Collegio dei Docenti il piano scritto contenente la descrizione degli obiettivi di studio e di ricerca e dei relativi programmi di attività per il primo anno di Corso entro il mese di aprile 2014.

Le modifiche del Regolamento, che non siano automatiche per disposizioni di legge o per superiore norma di Ateneo, sono proposte dal Collegio dei Docenti e approvate dal Dipartimento proponente. Per quanto non esplicitamente previsto da questo Regolamento, si fa riferimento al Regolamento vigente dei Corsi di Dottorato di Ricerca dell'Ateneo di Perugia.